

Bruxelles, 26 settembre 2025 (OR. en)

9047/1/25 REV 1 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2023/0373 (COD)

ENV 357
MI 305
IND 145
CONSOM 86
COMPET 386
MARE 22
PECHE 135
RECH 227
SAN 233
ENT 70
ECOFIN 563
TRANS 181
CODEC 613
PARLNAT

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione

del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre

l'inquinamento da microplastiche

- Motivazione del Consiglio

- Adottata dal Consiglio il 22 settembre 2025

9047/1/25 REV 1 ADD 1 GIP.INST IT

I. INTRODUZIONE

- 1. Il 16 ottobre 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (in appresso: regolamento sui pellet di plastica), incentrato sulla manipolazione dei pellet di plastica da parte degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. La proposta, che fa parte dei risultati tangibili del Green Deal europeo, è basata su iniziative della Commissione quali il piano d'azione per l'economia circolare e il piano d'azione per l'inquinamento zero.
- 2. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
- 3. Al Parlamento europeo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) è stata designata quale commissione competente per il merito su questo fascicolo. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 23 aprile 2024.
- 4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 14 febbraio 2024 e il Comitato europeo delle regioni il 18 aprile 2024.
- 5. Il 14 febbraio 2024 la Commissione ha presentato la sua proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto al gruppo "Ambiente", che ha continuato a esaminare la proposta nel corso di nove riunioni in totale. Durante il Consiglio "Ambiente" del 25 marzo 2024 si è tenuto un dibattito orientativo sul regolamento proposto. Il Consiglio ha adottato un orientamento generale il 17 dicembre 2024.

9047/1/25 REV 1 ADD 1 2

- 6. Successivamente, il 29 gennaio e l'8 aprile 2025, si sono tenuti due triloghi politici informali, che hanno portato a un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Il 30 aprile 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso concordato provvisoriamente nel trilogo informale dell'8 aprile 2025.
- La commissione ENVI del Parlamento europeo ha votato a favore dello stesso testo di 7. compromesso il 13 maggio 2025. In seguito, il presidente della commissione ENVI ha inviato alla presidenza del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera datata 14 maggio 2025 in cui dichiara che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento la sua posizione nella forma che figura nell'allegato della lettera, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in occasione della seconda lettura del Parlamento, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

II. **OBIETTIVO**

8. L'obiettivo generale del regolamento sui pellet di plastica proposto è stabilire gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell'intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica. Gli obblighi si concentrano sulla prevenzione delle dispersioni o delle fuoriuscite, sulle operazioni di contenimento e bonifica e si applicano agli operatori economici, ai vettori e alle navi marittime.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

9. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene elementi sui quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori.

9047/1/25 REV 1 ADD 1 3 IT

- 10. Per quanto riguarda le materie disciplinate dal regolamento, l'ambito di applicazione è ampliato ai fini di un approccio più mirato agli impianti di bonifica e, in particolare, dell'inclusione degli attori coinvolti nel trasporto marittimo di pellet di plastica. Nello specifico, ciò riguarda speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime allorché lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo. Sono stabiliti obblighi per il trasporto di pellet di plastica via mare (mediante container), tra cui garantire imballaggi di buona qualità e fornire informazioni sul trasporto e sul carico, conformemente agli orientamenti dell'Organizzazione marittima internazionale.
- 11. La prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica rappresenta l'obiettivo principale per gli operatori e i vettori dell'UE e dei paesi terzi. Un quadro chiaro stabilisce obblighi per i casi di dispersioni accidentali, ponendo l'accento sulle operazioni di bonifica. Un piano di gestione dei rischi, preparato da ciascun impianto che manipola pellet, comprenderà una serie di misure chiare. Tali misure verterebbero, tra l'altro, su imballaggio, carico e scarico, formazione del personale e attrezzature necessarie.
- 12. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi per gli operatori economici e la riduzione al minimo dei relativi costi, e in linea con gli obiettivi di semplificazione per le imprese più piccole, la soglia per le imprese, sulla base della quale sono determinati taluni obblighi, è fissata a 1 500 tonnellate di pellet di plastica manipolate. Al di sopra di tale soglia si applica la certificazione per le piccole, medie e grandi imprese. Le piccole imprese saranno soggette a un regime semplificato: dovranno ottenere un certificato almeno una volta e dopo di ciò potranno scegliere tra una nuova certificazione o un'autodichiarazione di conformità. Tutti gli operatori economici potranno inoltre ricorrere ad autorizzazioni, un sistema di ecogestione e audit (EMAS) o un sistema di gestione ambientale (EMS) per rispettare determinati obblighi previsti dal regolamento.

9047/1/25 REV 1 ADD 1

- 13. Per creare condizioni di parità tra i vettori dell'UE e di paesi terzi e garantire l'assunzione di responsabilità e la trasparenza da parte di tutti i vettori di pellet di plastica, i vettori di paesi terzi dovranno designare un rappresentante autorizzato nell'UE.
- 14. La data di applicazione del regolamento è stata fissata a 24 mesi e la data per le disposizioni riguardanti l'ambito marittimo a 36 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

IV. CONCLUSIONI

- 15. La posizione del Consiglio si basa sull'obiettivo principale della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
- 16. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti in modo equilibrato l'esito dei negoziati. Una volta adottato, il regolamento ridurrà al minimo il danno ambientale causato dalle dispersioni e dalle fuoriuscite di pellet di plastica nell'Unione senza imporre oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici.

9047/1/25 REV 1 ADD 1

GIP.INST IT